

ALLEGATO I

Domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

(articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

Da compilarsi a cura dell'autorità giudiziaria

Numero del procedimento:

Data di ricevimento da parte dell'autorità giudiziaria:(gg/mm/aaaa):

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LEGGERE LE ISTRUZIONI ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE PER UNA PIÙ AGEVOLE COMPILAZIONE DEL MODULO

Lingua

Compilare il presente modulo nella lingua dell'autorità giudiziaria dello Stato membro a cui viene trasmessa la domanda. Il modulo è disponibile in 23 lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order..., e può anche essere compilato on line. La versione nella lingua nota potrà essere utile per la compilazione del modulo nella lingua richiesta dello Stato membro interessato. Sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica viene inoltre indicato se un dato Stato membro accetta, un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea per i documenti da indirizzare all'autorità giudiziaria (articolo 50, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 655/2014).

Documentazione giustificativa

Il modulo di domanda deve essere corredato di tutta la documentazione giustificativa pertinente. Qualora si siano già ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, allegare una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

Codici dei paesi

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti codici:

AT Austria	EL Grecia	IT Italia	PT Portogallo
BE Belgio	ES Spagna	LT Lituania	RO Romania
BG Bulgaria	FI Finlandia	LU Lussemburgo	SE Svezia
CY Cipro	FR Francia	LV Lettonia	SI Slovenia
CZ Repubblica ceca	HR Croazia	MT Malta	SK Slovacchia
DE Germania	HU Ungheria	NL Paesi Bassi	
EE Estonia	IE Irlanda	PL Polonia	

Se il presente modulo prevede l'aggiunta di testo libero, e quando si compila il modulo su carta, usare fogli supplementari, se necessario, e numerare ogni pagina.

1. Autorità giudiziaria

È possibile presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo») solo se l'autorità giudiziaria si trova in uno degli Stati membri cui si applica il regolamento (UE) n. 655/2014. Tale regolamento non si applica attualmente per la Danimarca e il Regno Unito.

In questa sezione deve essere identificata l'autorità giudiziaria cui si vuole presentare la domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Nel decidere quale autorità giudiziaria scegliere, occorre considerare i criteri determinativi della competenza dell'autorità giudiziaria.

Se non si sono ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il debito, la competenza in materia di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro competente a conoscere del merito conformemente alle norme applicabili. Queste includono, in particolare, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Maggiori informazioni sulle norme in materia di competenza figurano sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo <https://e-justice.europa.eu>. Un elenco di possibili criteri determinativi della competenza è riportato nella sezione 5 del presente modulo.

Ai fini del regolamento (UE) n. 655/2014, il procedimento di merito comprende ogni procedimento inteso a ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la «procédure de référé» francese.

Qualora il debitore sia un consumatore che ha concluso con Lei un contratto per una finalità che può essere considerata estranea alla sua attività commerciale o professionale, solo le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato possono emettere un'ordinanza di sequestro conservativo.

Se Lei ha già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria con cui si impone al debitore di pagare il debito, è competente per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o in cui è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.

Se Lei ha già ottenuto un atto pubblico, è competente per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto l'autorità giudiziaria all'uopo designata nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto.

Una volta stabilito in quale Stato membro presentare domanda, può trovare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per l'ordinanza di sequestro conservativo sul sito Internet del Portale europeo della giustizia elettronica, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order.... Il Portale europeo della giustizia elettronica contiene inoltre alcune informazioni sul pagamento delle spese di giudizio nei procedimenti per ottenere l'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro interessato.

1. Autorità giudiziaria cui è presentata la domanda

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo

1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

1.2.2. Località e codice postale:

1.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

2. Creditore

È possibile presentare domanda di ordinanza di sequestro conservativo solo se si è domiciliati in uno degli Stati membri cui si applica il regolamento (UE) n. 655/2014. Tale regolamento non si applica attualmente per la Danimarca e il Regno Unito. Questa sezione deve identificare il creditore e indicarne l'eventuale rappresentante legale. Non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del diritto.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale (se disponibile) come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico.

2. Generalità del creditore

2.1. Cognome e nome(i)/denominazione della società o dell'organizzazione:

2.2. Indirizzo

2.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.2.2. Località e codice postale:

2.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

2.3. Telefono: (*)

2.4. Fax (*)

2.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

2.6. Nome dell'eventuale rappresentante del creditore, e suoi estremi

2.6.1. Cognome e nome(i):

2.6.2. Indirizzo

2.6.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.6.2.2. Località e codice postale:

2.6.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

2.6.3. Indirizzo e-mail (se disponibile):

2.7. Se il creditore è una persona fisica:

2.7.1. Data di nascita:

2.7.2. Numero di identificazione personale o di passaporto (se del caso e se disponibile):

2.8. Se il creditore è una persona giuridica o un altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro:

2.8.1. Paese di costituzione, formazione o registrazione (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

2.8.2. Numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, data e luogo della sua costituzione, formazione o registrazione:

3. Debitore

Questa sezione deve specificare il debitore e, se noto, il suo rappresentante legale. Si noti che non è obbligatorio per il debitore essere rappresentato da un avvocato o da un altro professionista del diritto.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale (se disponibile) come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico.

3. Generalità del debitore

3.1. Cognome e nome(i) (eventuale secondo nome, se noto)/denominazione della società o dell'organizzazione:

3.2. Indirizzo

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.3. Telefono: (*)

3.4. Fax (*)

3.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

3.6. Nome dell'eventuale rappresentante del debitore, se noto, e suoi estremi, se disponibili

3.6.1. Cognome e nome(i):

3.6.2. Indirizzo

3.6.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.6.2.2. Località e codice postale:

3.6.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.6.3. Indirizzo e-mail:

3.7. Se il debitore è una persona fisica, e se queste informazioni sono disponibili:

3.7.1. Data di nascita:

3.7.2. Numero di identificazione personale o di passaporto:

3.8. Se il debitore è una persona giuridica o un altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro:

3.8.1. Paese di costituzione, formazione o registrazione (se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

3.8.2. Numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, data e luogo della sua costituzione, formazione o registrazione:

4. Carattere transfrontaliero del caso

Per poter ricorrere alla procedura per l'ordinanza di sequestro conservativo, il caso deve avere un carattere transfrontaliero. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 655/2014, un caso ha carattere transfrontaliero se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

4. Carattere transfrontaliero del caso

4.1. Stato membro in cui il creditore è domiciliato (indicare il codice del paese):

4.2. Stato membro/Stati membri in cui il conto o i conti bancari sono tenuti (indicare il codice dei paesi):

4.3. Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (indicare il codice del paese):

5. Competenza giurisdizionale

Compilare questa sezione solo se non si sono ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nei confronti del debitore che impongono al debitore di pagare il debito. Se si sono già ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, si rinvia alla sezione 6.

In questa sezione specificare perché si ritiene che l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia competente a conoscere del caso. Come spiegato nella sezione 1, un'autorità giudiziaria è competente a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo se è competente a conoscere del merito. Di seguito figura un elenco di possibili criteri determinativi della competenza giurisdizionale.

5. In base a quali criteri ritiene competente l'autorità giudiziaria?

- 5.1. Domicilio del debitore o, se più debitori sono responsabili in solido, di uno dei debitori
- 5.2. Luogo di esecuzione dell'obbligo in questione
- 5.3. Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso
- 5.4. Autorità giudiziaria scelta dalle parti
- 5.5. Domicilio del creditore di alimenti
- 5.6. Se il credito deriva dall'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di altro istituto, il luogo in cui la succursale, l'agenzia o altro istituto sono ubicati
- 5.7. Domicilio del trust
- 5.8. In caso di controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico, sede dell'autorità giudiziaria nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo è o avrebbe potuto essere sequestrato
- 5.9. Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
- 5.10. Domicilio del consumatore
- 5.11. Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
- 5.12. Luogo in cui è situata l'impresa presso la quale il lavoratore è stato assunto
- 5.13. Luogo in cui è situato il bene immobile
- 5.14. Altro

Specificare gli elementi pertinenti a sostegno della scelta della giurisdizione di cui ai punti da 5.1. a 5.14.:

Ha già avviato un procedimento di merito contro il debitore?

Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità giudiziaria (via e numero civico/casella postale, località e codice postale, Stato membro) e, se disponibili, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'autorità giudiziaria, e il numero del procedimento:

Sì. Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità giudiziaria (via e numero civico/casella postale, località e codice postale, Stato membro) e, se disponibili, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'autorità giudiziaria, e il numero del procedimento:

No

Se si presenta domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima dell'avvio di un procedimento di merito, si deve avviare tale procedimento e fornirne la prova all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, se questa data è posteriore.

6. Estremi del conto bancario del debitore

Per ridurre tempi e costi è importante fornire tutte le informazioni disponibili sul conto bancario del debitore. Se non si dispone del numero del conto bancario o dei conti bancari del debitore, è sufficiente fornire il nome e l'indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti oppure un numero, come il BIC, che permette di identificare la banca. Se gli estremi del conto o dei conti bancari del debitore (ad esempio il numero di conto o l'IBAN) sono noti, è opportuno indicarli per evitare il rischio che la banca non possa eseguire l'ordinanza di sequestro conservativo perché non è in grado di identificare con certezza il conto o i conti del debitore. Se si è in grado di indicare il numero di uno solo dei conti del debitore ma si vuole chiedere il sequestro conservativo anche di tutti gli altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca (se, ad esempio, se si possiede solo il numero del conto corrente del debitore ma si vuole chiedere il sequestro conservativo anche dei conti di risparmio detenuti dal debitore presso la stessa banca), contrassegnare la casella al punto 6.7.

Se non si sa in quale banca il debitore detiene un conto, ma si ha motivo di credere che il debitore possieda uno o più conti in uno specifico Stato membro, e se si sono già ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il debito, è possibile chiedere all'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di chiedere che l'autorità di informazione dello o degli Stati membri in cui è ubicato il conto bancario assuma le informazioni necessarie per identificare la banca e il conto o i conti del debitore nello Stato membro. In questo caso si rinvia alla sezione 7, che contiene chiarimenti sulle condizioni per presentare tale richiesta.

Se si conoscono già gli estremi di uno o più conti bancari del debitore ma si ha motivo di credere che il debitore detenga anche uno o più conti in uno specifico Stato membro, sui quali non si hanno informazioni, è possibile — nella stessa domanda di ordinanza di sequestro conservativo — fornire gli estremi del conto corrente noto del debitore (in tal caso,

compilare la sezione 6), e contemporaneamente presentare una richiesta di informazioni relative all'altro o agli altri conti detenuti in uno specifico Stato membro (in tal caso compilare anche la sezione 7).

Si osservi che il regolamento (UE) n. 655/2014 non si applica al sequestro conservativo dei conti bancari su cui sono depositati strumenti finanziari (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento).

Qualora si chiedi il sequestro conservativo di conti situati in più di una banca, fornire le informazioni di cui sotto per ogni banca in questione. Nel compilare il modulo su carta, usare fogli distinti per ciascun conto bancario e numerare ogni pagina.

6. Estremi del conto bancario del debitore

6.1. Stato membro in cui è tenuto il conto (indicare il codice del paese):

6.2. Coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come
l'IBAN:

o
il BIC:

e/o il nome e l'indirizzo della banca (via e numero civico/casella postale, località e codice postale):

6.3. Telefono della banca: (*)

6.4. Fax della banca: (*)

6.5. Indirizzo e-mail della banca (se disponibile):

6.6. Numero dei conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo, se disponibile:

6.7. Si chiede il sequestro conservativo anche di altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca?

Sì

No

6.8. Se disponibili, altre precisazioni sul tipo di conto:

7. Richiesta di informazioni sui conti bancari

Se non si ha alcuna informazione sulla banca in cui il debitore detiene uno o più conti né si conosce alcun numero di conto, e se si sono già ottenuti, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivo che impongono al debitore di pagare il debito, si può chiedere al giudice di rivolgere una richiesta all'autorità di informazione dello Stato membro in cui si ha motivo di credere che esistano uno o più conti del debitore affinché questa assuma le informazioni necessarie.

È possibile presentare una richiesta di informazioni solo per i conti tenuti in uno Stato membro cui si applica il regolamento (UE) n. 655/2014. Tale regolamento non si applica attualmente per la Danimarca e il Regno Unito.

In linea di massima è possibile avvalersi della richiesta di informazioni sui conti bancari nel caso di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici già esecutivi.

Se le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie o gli atti pubblici non sono ancora esecutivi, la richiesta di informazioni sui conti bancari può essere presentata solo se ricorrono determinate condizioni supplementari. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, tali condizioni sono le seguenti: l'importo da sottoporre a sequestro conservativo deve essere rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore deve aver fornito prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore. Se ricorrono tali condizioni, fornire le informazioni rilevanti al punto 10.2.

È essenziale illustrare nella richiesta i motivi per cui si ritiene che il debitore detenga uno o più conti bancari in un determinato Stato membro, e fornire all'autorità giudiziaria tutte le informazioni utili di cui si dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Si tenga presente che questa procedura può richiedere tempo e che per ottenere le informazioni in questione potrebbe essere necessario pagare un compenso.

Qualora si chieda il sequestro conservativo di conti situati in più di uno Stato membro, fornire le informazioni di cui sotto per ogni Stato membro in questione (nel compilare il modulo su carta, usare fogli distinti e numerare ogni pagina).

7. Richiesta di informazioni sui conti bancari

7.1. Ho ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il credito da me vantato e chiedo che l'autorità di informazione dello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario cerchi di ottenere le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

7.2. Stato membro in cui si ritiene siano ubicati il conto o i conti del debitore (indicare il codice del paese):

7.3. Spiegare perché si ha motivo di credere che il debitore detenga uno o più conti in tale Stato membro (contrassegnare la casella o le caselle appropriate):

Il debitore ha la sua residenza abituale in tale Stato membro. Fornire precisazioni.

Il debitore lavora o esercita un'attività professionale in tale Stato membro. Fornire precisazioni.

Il debitore possiede beni in tale Stato membro. Fornire precisazioni.

Altro. Precisare:

7.4. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da me vantato sono esecutivi:

Sì

No. Fornire, al punto 10.2., informazioni supplementari che dimostrino l'urgente necessità di informazioni sui conti bancari.

8. Decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico preesistenti

Compilare la presente sezione solo qualora si siano già ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il proprio debito. In caso contrario, passare alla sezione 9.

Si osservi che l'importo indicato al punto 8.8. dovrebbe in linea di massima essere l'importo stabilito nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico. Tuttavia, se il debitore ha già pagato parte del debito e viene chiesto solo l'ammontare restante, al punto 8.8. deve essere indicato tale ammontare e, se del caso, i relativi interessi. Inoltre, se il debitore ha già pagato parte del debito e viene chiesto solo l'ammontare restante, si prega di confermare — contrassegnando l'appropriata casella al punto 8.9.2.1. — se si chiedono anche gli interessi non pagati sulla parte del debito già pagata dal debitore (in tal caso, nel compilare il modulo su carta, usare un foglio distinto per gli interessi chiesti sulla parte del debito già pagata dal debitore (punto 8.8.1) e numerare ogni pagina).

Allegare una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

8. Estremi della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico preesistente

8.1. Nome dell'autorità giudiziaria/altra autorità:

8.2. Indirizzo

8.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

8.2.2. Località e codice postale:

8.2.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

8.3. Telefono: (*)

8.4. Fax (*)

8.5. Indirizzo e-mail: (*)

8.6. Data della decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico: (gg/mm/aaaa)

8.7. Valuta dell'importo riconosciuto dalla decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico:

euro (EUR)	Kuna croata (HRK)	leu romeno (RON)
lev bulgaro (BGN)	fiorino ungherese (HUF)	corona svedese (SEK)
corona ceca (CZK)	zloty polacco (PLN)	Altro (precisare il codice ISO):

8.8. Importo:

8.8.1. Capitale riconosciuto dalla decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico:

8.8.1.1. Se del caso ⁽¹⁾, indicare la parte non pagata del capitale riconosciuto:

8.8.1.2. Se del caso ⁽¹⁾, indicare la parte pagata del capitale riconosciuto:

8.8.2. Interessi, se del caso:

8.8.2.1. Interessi:

8.8.2.1.1 Non specificati nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico

8.8.2.1.2. Specificati nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico come segue:

8.8.2.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento) al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) al⁽²⁾(data (gg/mm/aaaa) o evento) al

8.8.2.1.2.2. Importo finale:

precisare

o

8.8.2.1.2.3. Metodo per il calcolo degli interessi⁽³⁾

8.8.2.1.2.3.1. Rate:

%, calcolato (contrassegnare l'apposita casella)

giornalmente

mensilmente

annualmente

altro (specificare):

8.8.2.1.2.3.2. Rate:

BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:

calculated

giornalmente

mensilmente

annualmente

altro (specificare):

applicabile al (data (gg/mm/aaaa) o evento):

8.8.2.2. Interessi legali (se applicabili) da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

8.8.2.2.1. Interessi dovuti dal:(data (gg/mm/aaaa) o evento) al(data (gg/mm/aaaa) o evento) al

al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)⁽¹⁾

8.8.2.2.2. Metodo per il calcolo degli interessi ⁽²⁾

8.8.2.2.2.1. Tasso:

%

8.8.2.2.2.2. Tasso:

% rispetto al tasso di riferimento

BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:

applicabile al (data (gg/mm/aaaa) o evento):

8.8.2.2.2.2.1. Prima data del semestre in cui il del debitore è in ritardo

8.8.2.2.2.2.2. Altro evento (precisare)

8.8.2.3. Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisarne i dettagli):

8.8.3. Spese per l'ottenimento della decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto autentico, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore:

No

Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi:

Spese giudiziarie:

Onorari degli avvocati:

Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:

Altro. Precisare:

8.8.3.1. Valuta:

euro (EUR)	Kuna croata (HRK)	leu romeno (RON)
lev bulgaro (BGN)	fiorino ungherese (HUF)	corona svedese (SEK)
corona ceca (CZK)	zloty polacco (PLN)	Altro (precisare il codice ISO):

8.9. Confermo che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico:

8.9.1. non sono stati ancora eseguiti dal debitore

8.9.2. sono stati eseguiti solo in parte dal debitore, e che l'importo indicato al punto 8.8. è l'importo insoluto (in questo caso compilare anche il 8.9.2.1. sotto).

8.9.2.1. Se il debitore ha già pagato parte del debito e viene chiesto solo l'ammontare restante, confermare se vengono chiesti anche gli interessi non pagati sulla parte del debito già pagata dal debitore:

No, non chiedo gli interessi sulla parte del debito già pagata dal debitore.

Sì, chiedo gli interessi non versati sulla parte del debito già pagata dal debitore. In questo caso, nel compilare il modulo su carta, usare un foglio distinto per gli interessi chiesti sulla parte del debito già pagata dal debitore (punto 8.8.1) e numerare ogni pagina.

9. Importo e fondamento del credito (da non compilare se si è compilata la sezione 8)

Qualora non si siano ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il proprio debito, l'ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa solo dietro presentazione di fatti pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, idonei a convincere l'autorità giudiziaria della fondatezza del credito vantato nei confronti del debitore, per l'importo per il quale si richiede l'emissione dell'ordinanza (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014). Elencare le prove alla sezione 12 del presente modulo.

Qualora si chiedi l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo per un importo inferiore a quello del credito integrale – ad esempio perché si è già ottenuta qualche altra garanzia per una parte del credito — al punto 9.1. deve essere indicato tale importo inferiore (e gli interessi su tale importo, se applicabili).

9. Importo e fondamento del credito

9.1. Capitale:

9.2. Sono chiesti interessi?

No

Sì

In caso affermativo, gli interessi sono:

interessi contrattuali (andare al punto 9.2.1.)

interessi legali (andare al punto 9.2.2.)

9.2.1. In caso di interessi contrattuali

⁽¹⁾il tasso è del %,

calcolato (contrassegnare l'apposita casella)

giornalmente

mensilmente

annualmente

altro. Specificare:

il tasso è del % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:

BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale:

giornalmente
mensilmente
annualmente
altro. Specificare:

⁽²⁾ gli interessi sono dovuti a decorrere dal

9.2.2. In caso di interessi legali
gli interessi sono dovuti a decorrere dal

da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

9.3. Penalità contrattuali:

9.4. Valuta:

euro (EUR)	Kuna croata (HRK)	leu romeno (RON)
lev bulgaro (BGN)	fiorino ungherese (HUF)	corona svedese (SEK)
corona ceca (CZK)	zloty polacco (PLN)	Altro (precisare il codice ISO):

9.5. Descrivere le circostanze pertinenti su cui si fonda il credito vantato nei confronti del debitore (inclusi, se del caso, gli interessi richiesti):

10. Motivi della domanda di ordinanza di sequestro conservativo

L'ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa solo dietro presentazione di fatti pertinenti attestanti che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l'ordinanza, l'esecuzione di una decisione giudiziaria o di altro titolo esecutivo esistenti o futuri nei confronti del debitore potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l'esecuzione della decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo esistenti o futuri, il debitore possa dissipare, nascondere o distruggere gli averi detenuti nel o nei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo, oppure cederli al di sotto del loro valore, in misura insolita o attraverso un'azione insolita (considerando 14 in combinazione con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 655/2014).

10. Motivi della domanda di ordinanza di sequestro conservativo

10.1. Spiegare i motivi per cui vi è urgente necessità dell'ordinanza di sequestro conservativo e, in particolare, perché sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014):

10.2. In caso di presentazione di una richiesta di informazioni sui conti bancari (sezione 7) qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico non siano ancora esecutivi e l'importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante tenuto conto delle circostanze pertinenti, spiegare le ragioni per cui sussiste il rischio che, senza dette informazioni sui conti bancari, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della propria situazione finanziaria (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014):

11. Garanzia

Compilare questa sezione se non si sono ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il proprio debito, e si ha motivo di chiedere l'esonero dalla costituzione di una garanzia.

Si osservi che, prima di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell'ordinanza. In via eccezionale, l'autorità giudiziaria può concedere l'esonero da tale obbligo qualora ritenga che la costituzione della garanzia non sia appropriata nelle circostanze del caso (articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014).

Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria può, prima di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, imporre al creditore di costituire una garanzia, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso, ad esempio se la decisione giudiziaria non è ancora esecutiva o è solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un'impugnazione (articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014).

11. Motivi di esenzione dalla costituzione di una garanzia

Se si ritiene di dover essere esonerati dalla costituzione di una garanzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, indicarne i motivi:

12. Prove

Indicare nella presente sezione tutti gli elementi di prova forniti a sostegno della domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

Si osservi che occorre presentare prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda che vi è urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014).

Si osservi inoltre che, qualora non si siano ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il proprio debito, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 occorre presentare anche prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito (cfr. la sezione 9 del presente modulo).

12. Elenco delle prove

Elencare tutti gli elementi di prova a sostegno della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, compresi quelli che dimostrano il credito vantato nei confronti del debitore (qualora non si siano ancora ottenuti una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il debito) e l'urgenza dell'ordinanza di sequestro conservativo:

13. Altre autorità giudiziarie cui è stata presentata domanda di misure cautelari

In questa sezione indicare se si sono chieste od ottenute misure cautelari ai sensi del diritto nazionale con effetto equivalente all'ordinanza di sequestro conservativo. Si osservi che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 655/2014, se si ottiene un tale provvedimento nazionale equivalente nel corso del procedimento per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, si è tenuti ad informarne l'autorità giudiziaria cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

13. Informazioni su eventuali misure cautelari nazionali ottenute o chieste

13.1. È stato chiesto un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e per lo stesso credito?

No

Sì. Fornire precisazioni sulla domanda e il suo stato ai punti 13.2-13.6.

13.2. Nome dell'autorità giudiziaria o altra autorità:

13.3. Indirizzo dell'autorità giudiziaria o altra autorità

13.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

13.3.2. Località e codice postale:

13.3.3. Stato membro (indicare il codice del paese):

13.4. Numero di riferimento della domanda:

13.5. Il provvedimento nazionale è già stato ottenuto?

Sì. Indicarne il grado di attuazione:

No

13.6. La domanda è stata respinta in quanto irricevibile o infondata?

Sì. Fornire precisazioni:

No

14. Conto bancario del creditore

Lei può indicare il Suo conto bancario da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore (articolo 8, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 655/2014).

14. Estremi del conto bancario del creditore

14.1. Numero del conto bancario del creditore:

14.2. Nome e indirizzo della banca (via e numero civico/casella postale, località e codice postale, paese — se si tratta di uno Stato membro, indicare il codice del paese):

15. Data e firma

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.

Con il presente modulo richiedo all'autorità giudiziaria, sulla base della mia domanda, l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo avverso il debitore.

Dichiaro che le informazioni riportate nella presente domanda sono, a mia conoscenza, veritiere e complete, e dichiaro di essere consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda o una responsabilità ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Con il presente modulo chiedo che siano assunte informazioni sul conto del debitore (contrassegnare questa casella solo se si sta presentando una richiesta di informazioni sui conti e si è pertanto compilata la sezione 7 del presente modulo).

Se sono stati aggiunti fogli supplementari, indicare il numero totale di pagine e numerare ogni pagina:

Fatto a:

(data (gg/mm/aaaa)]

Nome, firma e/o timbro:

^(*) Facoltativo

⁽¹⁾ Da compilare se, nel caso in cui il debitore abbia già pagato parte del debito e venga chiesto solo l'ammontare restante, il creditore chiede anche gli interessi non pagati sulla parte del debito già pagata dal debitore.

⁽²⁾ Inserire le informazioni relative a tutti i periodi se ce n'è più d'uno.

⁽³⁾ Se ci sono diversi tassi di interesse per periodi differenti, nel compilare il modulo su carta usare fogli distinti e numerare ogni pagina.